

LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1972, N. 6

**Fidejussione regionale per agevolare la
realizzazione di opere agricole ammesse
a benefici disposti dallo stato o dalla regione¹**

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione, fino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo massimo di lire 1.500 milioni, oltre agli interessi ed agli accessori, a garanzia dei mutui agevolati che le cooperative agricole, i consorzi agricoli, le associazioni di produttori costituite regolarmente in base alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e le federazioni allevatori hanno contratto o contraggono per la realizzazione di opere, nonché per l'acquisto delle relative attrezzature, ammesse ai benefici disposti da leggi statali o regionali.

Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 2

Per gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui all'articolo precedente sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa della Regione.

¹ In B.U. 19 gennaio 1972, n. 4 – Numero straordinario.
